

ramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi dalla cassa depositi e prestiti;

la cassa depositi e prestiti ritiene che tale norma sia applicabile unicamente con riferimento agli « uffici pagatori » intendendo per tali le tesorerie degli enti, nonché con riferimento ai mandati « emessi » ossia già in corso;

tale interpretazione, determinando un blocco delle erogazioni di mutui peraltro contratti per opere specifiche e quindi a destinazione vincolata, comporta danni irreparabili a carico delle amministrazioni comunali che, per effetto del mancato accredito di somme destinate al pagamento di stati di avanzamento di lavori pubblici, finiscono per subire il blocco delle esecuzioni di tutti gli appalti in corso nel territorio di competenza —:

quali iniziative normative il Governo intenda adottare al fine di ovviare a tale situazione che penalizza gli enti locali e, di riflesso, i cittadini ponendo le amministrazioni interessate in grossa difficoltà finanziaria a fronte di provvedimenti giudiziari non definitivi e, a volte, addirittura non esecutivi. (4-04293)

MEROI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le Commissioni Tributarie sono articolate su di un livello provinciale e su di uno regionale;

le stesse hanno sede in ogni capoluogo di provincia (e non solo), mentre le Commissioni Regionali, preposte al secondo grado dei giudizi, hanno normalmente sede nel capoluogo di regione (e non solo);

in data 6 giugno 2002 è stata istituita una sezione della commissione tributaria regionale a Latina, ove possono essere inoltrati gli appelli proposti dai residenti nella stessa provincia di Latina e nella provincia di Frosinone;

sarebbe certamente utile, per la numerosa utenza e per tutti i professionisti interessati, prevedere l'istituzione di una sezione della stessa a Viterbo, ove potrebbero confluire gli appelli dei contribuenti della Provincia di Viterbo e della Provincia di Rieti, zona questa a Nord della Capitale;

detta operazione, che offre indubbi vantaggi sotto il profilo economico e funzionale avrebbe certamente un rilevante impatto sociale, atteso che il contenzioso tributario è curato da dottori commercialisti, ragionieri, avvocati e, per specifiche competenze, anche da ingegneri, geometri ed architetti;

tale soluzione potrebbe essere perseguita a costi molto contenuti, tenendo conto che l'attuale commissione provinciale di Viterbo è dotata di due aule che sono occupate solo nelle ore antimeridiane e per alcuni giorni della settimana, che il personale di segreteria risulta idoneo e sufficiente e che ai Giudici Tributarie viene riconosciuto un compenso fisso mensile di modesta entità solo se gli stessi tengano almeno una udienza al mese, nonché un compenso (più rilevante) per ogni decisione pronunciata;

le relative pratiche verrebbero discusse a Viterbo senza particolari costi aggiuntivi con possibilità di costi zero ove venisse deciso di abolire una sola sezione delle numerose della Commissione Regionale di Roma (in virtù di conseguente diminuzione di lavoro) —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per una eventuale istituzione di una sezione della Commissione Tributaria Regionale a Viterbo. (4-04304)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

D'ALIA e GAZZARA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

già a partire dal 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice

di procedura penale, è stata sottolineata dagli operatori del settore l'esigenza di un potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria;

tale esigenza si è resa sempre più attuale e indilazionabile per fronteggiare il costante propagarsi della criminalità organizzata;

con l'istituzione della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia numerosi magistrati sono stati assegnati alle funzioni requirenti aggravando la cronica carenza degli organici (mancano infatti 1.300 magistrati, soprattutto nelle zone « a rischio »);

l'arretrato dei procedimenti civili e penali è divenuto spaventoso. Un procedimento civile giunge a sentenza definitiva dopo 10-15 anni mentre quello penale in 10 anni;

la soluzione del problema non può rinvenirsi nell'unico strumento di reclutamento ordinario dei magistrati, il quale richiede un lasso di tempo di circa 4 anni dalla pubblicazione del bando di concorso all'immissione in ruolo dei vincitori;

nemmeno i concorsi susseguitisi negli ultimi anni sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità, infatti pur comportando un massiccio afflusso di candidati, non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti disponibili;

la giustizia ex pretoriale, oggi del tribunale monocratico, è amministrata prevalentemente dai magistrati onorari (giudici di tribunale e vice procuratori della Repubblica), i quali con il loro impegno quotidiano assicurano il regolare svolgimento delle udienze e la definizione di molti procedimenti;

la presenza dei pubblici ministeri di ruolo alle udienze dibattimentali e camerali paralizzerebbe di fatto la fase delle indagini preliminari e tutte le altre incombenze rese particolarmente gravose dalla assegnazione di migliaia di procedimenti penali ad ogni magistrato (5.000 circa);

l'elevatissimo numero di deleghe conferite ai vice procuratori onorari della Repubblica indica come lo svolgimento del 90 per cento delle udienze venga garantito dai predetti (con una media personale di 3-4 udienze settimanali); identica situazione è quella dei giudici onorari di Tribunale, sia in campo civile che penale;

i vice procuratori onorari della Repubblica e i giudici onorari del Tribunale per tale attività sono retribuiti con un gettone di presenza ad udienza effettivamente celebrata di lire 190.000 (euro 98,13) lorde;

per far fronte a questa situazione sono state avanzate diverse proposte quali:

a) l'istituzione di un ruolo di complemento ad esaurimento dei vice procuratori onorari della Repubblica e dei giudici onorari di Tribunale;

b) l'espletamento di concorso per esami per la nomina ad uditore giudiziario riservato ai vice procuratori onorari della Repubblica e ai giudici onorari di Tribunale;

c) la riserva di 1/5 dei posti nei concorsi ordinari per la nomina a uditore giudiziario a vice procuratori onorari della Repubblica e ai giudici onorari di Tribunale;

d) il conferimento ai vice procuratori onorari della Repubblica e ai giudici onorari di Tribunale di un incarico a tempo determinato rinnovabile di assistente giurisperito dei magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero e dell'Ufficio del Tribunale —;

se non ritenga opportuno affrontare la tematica evitando di disperdere le energie dei vice procuratori onorari della Repubblica e dei giudici onorari di Tribunale tanto necessarie per assicurare il buon funzionamento della giustizia, e quali iniziative intenda adottare per permettere di:

1) valutare il servizio prestato dai vice procuratori onorari della Repubblica e dai giudici onorari di tribunale come

titolo nei concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione nonché ai fini del trattamento di previdenza ed assistenza;

2) retribuire i giudici onorari di Tribunale, oltre che con il gettone di presenza ad udienza, anche per l'emissione dei provvedimenti tipici del loro ufficio: sentenze, ordinanze eccetera come è riconosciuto ai giudici di pace;

3) retribuire ai vice procuratori onorari della Repubblica anche le attività di richiesta di emissione di decreto penale di condanna e di indagine per i reati di competenza del giudice di pace nonché di tutte le attività loro delegabili diverse dal sostenere la pubblica accusa nel corso delle udienze dibattimentali (compreso tra l'altro ritenuto legittimo dalla circolare del ministero della giustizia — Dipartimento per gli affari di giustizia — Direzione generale della giustizia civile prot. 1/165/02/U del 21 febbraio 2002 e non applicata, secondo quanto risulta all'interrogante, in tutte le Procure della Repubblica). (3-01525)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta immediata:

VIANELLO, MARTELLA, RUZZANTE, CAZZARO, INNOCENTI, MONTECCHI, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, SANDRI, VIGNI e ZUNINO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa (*Il Sole 24 ore* del 23 ottobre 2002), nella seduta del pre-Cipe del 22 ottobre 2002 sarebbe stata accolta la proposta del Ministro interrogato di costruire sia il passante che il *tunnel* di Mestre;

il giorno 31 ottobre 2002 il Cipe dovrebbe deliberare in merito, attivando così i finanziamenti pubblici per la realizzazione del *tunnel*;

la realizzazione del *tunnel* impedirebbe, nei fatti, la costruzione del passante attraverso lo strumento della finanza di progetto, poiché verrebbe reso vano il piano finanziario già concordato tra l'Anas e le società concessionarie della realizzazione e della gestione del passante;

il presidente della regione Veneto, Giancarlo Galan, ha preannunciato le sue dimissioni nel caso si realizzasse il *tunnel*, chiedendo nel contempo al Presidente del Consiglio dei ministri un chiarimento sulle intenzioni del Ministro interrogato —:

quale decisione intenda adottare il Governo al fine di poter realizzare il passante. (3-01532)

REALACCI, ENZO BIANCO, REDUZZI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, MARCORA, VERNETTI, VIGNI, BINDI, MOSELLA, PINOTTI e CENTO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 154 del 25 marzo 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 1996 e successivamente convertito in legge, in materia di «abusivismo edilizio», prevede, all'articolo 4, che il Ministro dei lavori pubblici, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, pubblici annualmente, per tramite di un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio appositamente istituito, un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo articolato per regione, avvalendosi, tra l'altro, di rilievi aerofotogrammetrici;

il precedente Governo, presieduto dal Presidente Giuliano Amato, ha istituito presso l'allora ministero dei lavori pubblici una direzione generale preposta alla repressione dell'abusivismo edilizio;

nel 2001 la Sicilia è diventata la prima regione italiana per reati relativi all'abusivismo sulle aree demaniali costiere. E non solo: i reati per abusivismo edilizio sul demanio marittimo siciliano sono aumentati di oltre il 78 per cento,